

Regolamento di Istituto

Visite guidate, viaggi di istruzione, stage, scambi e soggiorni studio

Articolo 30 – Uscite didattiche e visite guidate

1. Ogni uscita didattica (uscita dalla scuola nell'arco delle ore di lezione della giornata) e visita guidata (uscita dalla scuola per l'intera giornata o comunque che si protrae oltre le ore di lezione della giornata) rientrano nella normale programmazione dei docenti e dei Consigli di Classe. Tali attività devono essere deliberate dal Consiglio di classe e autorizzate dal Dirigente Scolastico previa verifica della corretta procedura (presenza della delibera, modulo di richiesta compilato).
2. Di norma le visite guidate devono essere previste in giornate libere da impegni di attività funzionali all'insegnamento (consiglio, collegi, ecc.). Il coordinatore di classe è tenuto a segnalare l'uscita sul registro elettronico nella voce "Agenda" con almeno una settimana di anticipo sulla data di svolgimento. Non è possibile svolgere visite guidate negli ultimi 30 giorni di lezione. Eventuali richieste di deroga dovranno essere debitamente motivate (motivazioni didattiche e/o organizzative) e autorizzate dal Dirigente Scolastico.
3. In un anno scolastico il numero massimo complessivo, fra uscite didattiche e visite guidate, è pari a cinque, escludendo da tale computo le uscite che si svolgono all'interno delle ore di lezione di un singolo docente.
4. Per le uscite effettuate in città è sufficiente la presenza di un solo docente accompagnatore per classe. Per le visite guidate di una sola giornata fuori città, per il numero di insegnanti accompagnatori si fa riferimento al successivo comma 8 dell'art. 30 relativo ai viaggi di istruzione. (Un docente ogni quindici alunni)
5. E' obbligatorio, per gli alunni che partecipano a visite e in generale alle attività che prevedono l'uscita dalla sede del Liceo, avvalersi del consenso scritto di chi esercita la potestà parentale per gli alunni minorenni e, per gli studenti maggiorenni, anche della loro firma per presa visione.
6. I docenti accompagnatori sono soggetti all'obbligo della vigilanza sugli alunni ed alle responsabilità di cui all'art. 2047 del C.C., con l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge n. 312 dell'11/7/80. Per questa ragione alle uscite didattiche e alle visite guidate non può partecipare altro personale della scuola se non il personale docente regolarmente nominato quale accompagnatore e non possono altresì partecipare persone estranee alla scuola anche se legate da parentela con i docenti accompagnatori o con gli studenti partecipanti; i docenti accompagnatori devono far parte del consiglio della classe in uscita. La partecipazione, saltuaria o continuativa, di esperti esterni alla scuola quali relatori, guide, formatori, assistenti tecnici, ecc. sarà regolata da apposito contratto e non può comportare alcun onere a loro carico in termini di vigilanza e responsabilità sugli alunni.

Articolo 31 – Viaggi di istruzione

1. I viaggi di istruzione, della durata di più giorni in Italia o all'estero, devono essere deliberati dai Consigli di Classe, secondo i criteri formativi e culturali definiti dal Collegio dei Docenti in sede di programmazione annuale e il regolamento in materia deliberato dal Consiglio d'Istituto.
2. I viaggi di istruzione sono attività finalizzate ad integrare e arricchire il percorso formativo dell'indirizzo di studio e rappresentano un'attività didattica ed educativa a tutti gli effetti. Pertanto tali iniziative vanno progettate dai Consigli di classe, discusse e approvate nella programmazione di inizio anno scolastico in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi.

Le tipologie possono essere le seguenti:

- a) Viaggi di integrazione e approfondimento delle discipline dell'indirizzo di studio;
 - b) Viaggi di integrazione culturale e di conoscenza del patrimonio artistico e storico del nostro Paese e di paesi stranieri;
 - c) Viaggi di integrazione e approfondimento a carattere scientifico-tecnologico;
 - d) Viaggi collegati al rapporto con il mondo del lavoro e con il mondo del volontariato;
 - e) Viaggi a carattere ambientale e naturalistico;
 - f) Viaggi connessi ad attività sportive.
- 3.** Il Collegio Docenti, su proposta del Dirigente Scolastico, identifica il referente di Istituto per i viaggi di istruzione con compiti di informazione, coordinamento e supporto organizzativo ai Consigli di Classe, alla segreteria, alla commissione preposta e al Dirigente Scolastico. Viene altresì istituita la commissione di programmazione dei viaggi di istruzione, degli stage e degli scambi (nominata annualmente dal Collegio Docenti) che ha il compito di supportare il referente di Istituto.
- 4.** Le proposte devono essere approvate dai consigli di classe entro il mese di novembre per consentire lo svolgimento della procedura di assegnazione del servizio alle agenzie accreditate e farle rientrare nel Piano delle Uscite e dei viaggi d'istruzione della scuola. Tali proposte, in coerenza con il comma 1 del presente articolato, dovranno essere formulate secondo i seguenti criteri:
- a. Coerenza con la programmazione didattica ed educativa e con il POF;
 - b. Compatibilità con gli aspetti comportamentali e relazionali della classe;
 - c. Compatibilità con il calendario scolastico e con il piano delle attività in funzione dei periodi proposti dal referente per i viaggi;
 - d. Disponibilità dei docenti accompagnatori e dei docenti supplenti;
 - e. Partecipazione degli allievi;
 - f. Sostenibilità economica nel limite dei tetti di spesa previsti;
 - g. Rispetto del Regolamento di Istituto
- 5.** Il Consiglio di classe, verificata la coerenza del progetto con le attività previste dalla programmazione collegiale e la sua effettiva possibilità di svolgimento, ai sensi del comma 5 precedente, indica gli insegnanti accompagnatori nelle modalità di cui al successivo comma 8 e provvede inoltre ad indicare sempre un accompagnatore supplente per subentro in caso d'imprevisto.
- 6.** Per ogni viaggio deve essere inoltre individuato da parte del consiglio di classe un docente referente (docente proponente o docente accompagnatore o coordinatore di classe) che ha la funzione di seguire l'iter, in collaborazione con il referente di Istituto, per un corretto svolgimento delle attività.
- 7.** Per consentire la piena efficacia didattica del viaggio, la partecipazione degli studenti della classe deve essere pressoché totale. Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l'autorizzazione è pari al 75% degli alunni iscritti alla classe, con arrotondamento all'unità inferiore.
- 8.** Se l'iniziativa interessa un'unica classe sono necessari 2 accompagnatori, se più classi, di norma 1 ogni 15 alunni. Tale parametro è indicativo e non tassativo, infatti si possono nominare anche accompagnatori per un numero maggiore o minore di alunni, tenuto conto anche del numero complessivo degli allievi partecipanti (es. aggregazione di più classi), dell'età, della destinazione, della durata e della tipologia del viaggio. Inoltre si dovrà prevedere un accompagnatore ogni uno o due alunni diversamente abili secondo le occorrenze. Gli insegnanti accompagnatori devono far parte del consiglio delle classi in uscita, almeno uno per ciascuna classe.

9. Il viaggio dovrà essere deliberato dal Consiglio di Classe con la presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti; la delibera trascritta a verbale dovrà indicare i seguenti punti essenziali: destinazione, finalità, obiettivi e coerenza con la programmazione, programma e itinerario di massima, ipotesi di date (flessibili), numero dei partecipanti, mezzo di trasporto, eventuali servizi richiesti (vitto, alloggio, musei, visite, ecc.), docenti accompagnatori, docenti supplenti, eventuale richiesta di deroga motivata qualora il periodo proposto sia diverso da quello indicato a livello di Istituto di cui al successivo comma 13.
10. Viste le delibere dei Consigli di Classe, sentiti i docenti referenti, sarà cura del referente di Istituto provvedere ad aggregazioni tra classi tenuto conto delle esigenze organizzative e della sostenibilità economica dei viaggi. Il Dirigente Scolastico nominerà per ciascun viaggio, oltre ai docenti accompagnatori per ciascuna classe, anche un docente referente del viaggio con compiti di raccordo con la Funzione Strumentale, informazione agli studenti e alle famiglie e raccolta dei documenti necessari per l'effettuazione del viaggio.
11. I docenti potranno accompagnare gli studenti per un massimo di 14 giorni tra viaggi d'istruzione, progetti sportivi e uscite didattiche ogni anno, 16 giorni per gli stage, scambi e i soggiorni di studio all'estero. Unica eccezione è costituita dall'esercizio di supplenza in qualità di accompagnatore. I docenti con contratto a tempo determinato potranno dare la loro disponibilità solo se il contratto scade dopo il periodo del viaggio.
12. I docenti accompagnatori sono soggetti all'obbligo della vigilanza sugli alunni ed alle responsabilità di cui all'art. 2047 del C.C., con l'integrazione di cui all'art. 61 della legge 321 dell'11/7/80. Per questa ragione al viaggio di istruzione non può partecipare altro personale della scuola se non il personale docente regolarmente nominato quale accompagnatore e non possono altresì partecipare persone estranee alla scuola anche se legate da parentela con i docenti accompagnatori o con gli studenti partecipanti. Il personale ATA non può avere incarichi di accompagnatore in quanto contrastante con il CCNL della scuola che non prevede per tale personale l'affidamento diretto delle classi. La partecipazione al viaggio, saltuaria o continuativa, di esperti esterni alla scuola quali relatori, guide, formatori, assistenti tecnici, ecc. sarà regolata da apposito contratto e non può comportare alcun onere a carico dell'esperto esterno in termini di vigilanza e responsabilità sugli alunni. I docenti che rientrano da un viaggio d'istruzione/scambio/stage/soggiorno studio dopo le ore 24, possono fruire su loro richiesta di un giorno di riposo esclusivamente il giorno successivo al rientro dal viaggio.
13. I giorni per viaggi d'istruzione non possono essere più di 5 per le classi quinte (di cui uno festivo), di 4 per le classi quarte, di 4 per le classi terze, di 3 per le classi seconde, di 2 per le classi prime. Nel caso in cui siano abbinatae classi non parallele (es. una quarta e una quinta) i giorni concessi sono riferiti alla classe inferiore. Al primo anno si effettuano solo visite guidate di una giornata. In presenza di una valutazione negativa del comportamento della classe da parte del Consiglio, questa potrà non effettuare il viaggio.
14. I viaggi d'istruzione di più giorni saranno effettuati in un periodo che potrebbe variare di anno in anno, a seconda del calendario scolastico e delle festività pasquali. Spetta al referente d'Istituto, sentito il Dirigente Scolastico, stabilire le date all'interno della programmazione annuale. Non possono svolgersi viaggi di istruzione nell'ultimo mese di scuola, a meno di particolari esigenze didattiche motivate a carattere straordinario.
15. I viaggi di istruzione all'estero sono riservati alle classi quarte e quinte.
16. E' obbligatorio, per gli alunni che partecipano ai viaggi di istruzione, avvalersi del consenso scritto di chi esercita la potestà familiare per gli alunni minorenni e, per gli studenti maggiorenni, anche della loro firma per presa visione.
17. Il docente referente con il supporto dei coordinatori di classe, deve raccogliere i consensi scritti dei genitori e le ricevute di versamento della caparra e/o del saldo, da effettuarsi tramite conto corrente come previsto dal successivo art. 30, e farle avere nei tempi dovuti all'Ufficio di

Segreteria.

- 18.** I Docenti referenti del viaggio di istruzione, anche con la collaborazione degli altri docenti accompagnatori, compileranno una scheda consuntiva sul viaggio, da consegnare al referente di Istituto, in cui sarà posto in evidenza:
- Se il programma del viaggio sia stato rispettato indicandone, in caso contrario, i motivi;
 - La qualità dei servizi offerti (trasporto, albergo, ristorazione);
 - Eventuali altri fatti e circostanze significativi ed utili per le future esperienze.
- 19.** Ogni Consiglio di Classe, anche avvalendosi della relazione del docente accompagnatore, dovrà provvedere a verificare, con le modalità che ritiene più opportune, la ricaduta didattica del viaggio d'istruzione, anche in termini di comportamento, e a formalizzarne gli esiti nel verbale dei consigli di classe successivi al viaggio.

Articolo 32. Procedura di aggiudicazione e costi dei viaggi di istruzione/stage

- 1.** Il dirigente scolastico effettua le procedure selettive secondo le modalità previste dal D. Lgs. 50/2016, dal D. l. 129/2018 e dal "Regolamento per l'attività negoziale" d'Istituto.
- 2.** Il referente di Istituto per i viaggi di istruzione mantiene costantemente il compito di raccordo con i docenti referenti (che a loro volta si raccorderanno con i docenti accompagnatori), l'Ufficio di Segreteria, il Dirigente Scolastico e le agenzie fornitrici per eventuali problematiche che insorgessero prima, durante e dopo l'effettuazione del viaggio.
- 3.** I docenti referenti e i docenti accompagnatori informeranno il docente referente di Istituto, l'Ufficio di Segreteria o il Dirigente Scolastico per eventuali gravi insufficienze riscontrate nei servizi proposti dall'agenzia di viaggio al fine di potere intervenire tempestivamente durante lo svolgimento del viaggio di istruzione o impedendo che il fatto si ripeta per altre iniziative già programmate. In ogni caso l'agenzia organizzatrice sarà chiamata a rispondere delle gravi insufficienze riscontrate nella fornitura dei servizi.
- 4.** Gli alunni dovranno versare, al momento in cui si attiva la procedura amministrativa e organizzativa, a titolo di acconto un importo computato in scaglioni a seconda del numero delle notti del viaggio di istruzione/stage/scambio:
 - € 100,00 per 1 giorno
 - € 200,00 per 2 notti
 - € 300,00 per 3 notti
 - € 400,00 per 4 o 5 notti

Il saldo della quota prevista dovrà essere versato entro il termine comunicato dall'Istituto. A norma di legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di partecipazione dovranno essere versate esclusivamente tramite PagoPA, dalle singole famiglie.

- 5.** Gli importi delle quote per la partecipazione a visite d'istruzione dovranno essere arrotondati con il seguente criterio:
 - Importi fino a € 100,00 si effettuerà un arrotondamento per eccesso all'euro.
 - Per gli importi superiori ad € 100,00 si effettuerà un arrotondamento per eccesso con la seguente modalità:
 - Importi inferiori ai € 5,00 di unità, si arrotonda per eccesso ai € 5,00 di unità;
 - Importi superiori ai € 5,00 di unità, si arrotonda alla decina superiore.
- 6.** Una volta esperite le procedure di gara, la scuola comunicherà i dettagli del viaggio e il termine entro il quale versare il saldo. La caparra e/o il saldo della quota versati, in caso di

rinuncia al viaggio saranno restituiti e/o rimborsati una volta detratti eventuali costi d'Agenzia e/o di prenotazioni non più rimborsabili.

7. Il Consiglio d'Istituto può prevedere agevolazioni e contributi a favore delle famiglie in situazione di disagio economico, così come previsto dal Regolamento d'Istituto.

Articolo 33. Scambi e Stage di studio all'estero

Gli scambi culturali e linguistici e gli stage di studio all'estero sono attività finalizzate ad integrare ed arricchire l'offerta formativa, rappresentano una importante opportunità per l'Istituto e costituiscono una attività didattica ed educativa a pieno titolo. Sia gli scambi sia gli stage si pongono gli obiettivi prioritari del potenziamento della competenza linguistica e del miglioramento delle competenze relazionali e sociali, attraverso la conoscenza di nuovi e diversi contesti socio-culturali.

Gli scambi e gli stage sono svolti sulla base di precisi programmi culturali, storici, scientifici, artistici, coerenti con l'offerta formativa dell'Istituto.

Gli scambi e gli stage sono alternativi al viaggio d'istruzione.

33.a Scambi

1. Negli scambi, l'individuazione della scuola partner può avvenire in vari modi:
 - scambi Erasmus Plus (partenariato europeo), di durata variabile tra i paesi partner;
 - Ufficio scambi di Bologna che fornisce su richiesta delle scuole indirizzi utili e Istituti ed Enti di riferimento;
 - siti Internet autorizzati da Enti europei;
 - contatti diretti dei singoli docenti che possono conoscere Istituti Scolastici europei o italiani;
 - gemellaggi proposti da Ufficio Scolastico Regionale e/o Ministero degli Affari Esteri.
2. Gli scambi in Italia sono rivolti alle classi seconde e terze, gli scambi all'estero sono rivolti alle classi terze, quarte e quinte dell'Istituto. Se il progetto di scambio internazionale ha durata biennale, il primo anno potrà essere svolto anche in una classe seconda. Nel caso in cui lo scambio si effettui in seconda, ciò non può comportare in alcun modo l'obbligo di continuità didattica del docente sulla classe terza.
3. Gli scambi vengono proposti dalla Commissione incaricata o da singoli docenti. Le proposte, in quanto a pieno titolo facenti parte della programmazione didattica, devono essere approvate prima dal Collegio Docenti e in seguito dai Consigli di Classe interessati. Alle famiglie viene presentato lo scambio: la meta, il periodo, la scuola partner, il programma di viaggio. Nel periodo precedente lo scambio, viene illustrato a studenti e famiglie anche il comportamento da tenere con gli ospiti in Italia e/o all'estero.
4. L'insegnante proponente, che potrà essere o non essere anche accompagnatore, dovrà lavorare a stretto contatto con gli insegnanti accompagnatori e, con i colleghi del consiglio di classe, oltre che con l'insegnante partner europeo e/o italiano. Nel caso in cui il docente proponente non sia anche accompagnatore, curerà soprattutto gli aspetti tecnico- organizzativi, fermo restando la titolarità didattica dei docenti del consiglio di classe che dovranno assumere a pieno titolo la responsabilità progettuale e didattica dello scambio, oltre che garantire la disponibilità all'accompagnamento.
5. Il numero dei docenti accompagnatori sarà determinato in base a quanto previsto dal Regolamento dei Viaggi di Istruzione all'art. 30.
6. Nello scambio, gli alunni vengono abbinati ai compagni della scuola partner dai docenti accompagnatori e/o referenti sulla base di indicazioni fornite dalle schede personali. Tali schede

vengono compilate dagli allievi di entrambe le scuole e consegnate ai docenti accompagnatori. Gli abbinamenti vengono concordati con gli insegnanti partner.

7. Nella programmazione didattica possono essere previste visite guidate di un giorno con i due gruppi (italiani e corrispondenti). La programmazione dello scambio e l'accordo con la scuola partner dovrà anche prevedere come saranno sostenute e suddivise le spese per le visite guidate e il materiale necessario per il progetto. Viene richiesta la collaborazione dei docenti del Consiglio di classe per le visite guidate. Le visite potranno essere previste sia per la totalità della classe che solo per i gruppi di studenti. Per le visite che prevedono un impegno di mezza giornata, se ne consiglia lo svolgimento nel pomeriggio.
8. Parte fondamentale della programmazione dello scambio sarà la frequenza degli allievi della scuola partner alle lezioni curricolari, nei modi e nei tempi previsti dall'accordo di cui sopra. È richiesta la massima collaborazione dei docenti che sono in orario per la buona riuscita delle lezioni. I docenti corrispondenti della scuola partner frequenteranno anch'essi la scuola, in orari e modalità da concordare, per capire e conoscere meglio il sistema scolastico italiano.
9. Le date di arrivo e partenza terranno conto dei rispettivi calendari scolastici e dagli impegni didattici. È preferibile suddividere lo scambio nella prima parte e nella seconda parte dell'anno scolastico. Qualora non fosse possibile, è opportuno lasciare passare almeno un mese fra i due incontri.
10. Durante le giornate dello scambio, i docenti dei consigli di classe coinvolti dovranno il più possibile tenere liberi da impegni di studio gli allievi per consentire loro il pieno sviluppo delle opportunità comunicative e relazionali con i compagni della scuola partner.
11. Lo scambio può svolgersi anche per gruppi trasversali di studenti appartenenti a più classi, previa espressione opzionale di interesse sul tema o progetto presentato. In questo caso lo scambio può svolgersi anche nel periodo estivo, durante la sospensione delle lezioni.
12. Con le stesse modalità degli scambi possono essere organizzati periodi di studio all'estero, finalizzati al potenziamento di una lingua straniera e alla conoscenza del patrimonio artistico, culturale e ambientale di un paese straniero.
13. Lo scambio avrà la durata massima di 8 giorni, tranne che per quelli extraeuropei (Australia, Cina, ecc) in cui la durata massima potrà essere fino a 15 giorni. Anche nel caso di scambi effettuati nel periodo estivo, la durata potrà arrivare alle due settimane.

33.b Stage

1. Gli stage sono parte fondamentale del percorso formativo delle sezioni di Liceo Scientifico Internazionale ad opzione italo-inglese e di quelle di liceo classico con certificazioni IGCSE, in quanto offrono una preparazione finalizzata all'opportunità di ricevere una formazione più pratica e laboratoriale del programma degli esami IGCSE, con modalità non facilmente attuabili a scuola.
2. Gli stage in Gran Bretagna, Irlanda e Francia per le sezioni dello Scientifico internazionale ad opzione italo-inglese sono curricolari e sono rivolti alle classi seconde, terze e quarte.
3. Gli stage hanno durata massima di una settimana.
4. Alle classi che frequentano la stessa tipologia di stage dev'essere assicurata uniformità di trattamento, sia logistico sia didattico.
5. Gli stage in Gran Bretagna e Irlanda per l'indirizzo Classico con potenziamento IGCSE sono curricolari e sono rivolti alle prime Liceo Classico
6. Gli stage vengono organizzati dalla Commissione incaricata. Alle famiglie viene presentato lo stage: la meta, il periodo, le attività didattiche, il programma di viaggio. Nel periodo precedente lo stage viene illustrato a studenti e studentesse e famiglie anche il comportamento da tenere durante lo stage.

7. Gli insegnanti accompagnatori collaboreranno con la Commissione per curare gli aspetti tecnico-organizzativi e redigeranno una scheda consuntiva come prevista al punto 18 dell'art. 30-Viaggi di istruzione.
8. Il numero dei docenti accompagnatori sarà determinato in base a quanto previsto dal Regolamento dei Viaggi di Istruzione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo 33, si fa riferimento alle varie voci dei precedenti articoli.

Delibera del Consiglio d'Istituto n.° 11 del 25 ottobre 2022.